

CIRCOLARE 15/2024

14/11/2024



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

NOVITA' IN MERITO AL TRATTAMENTO IVA DEI CONTRATTI DI DISTACCO DEL PERSONALE

A CURA DI

LUIGI MELLONI
ELIANA RIZZI

È in discussione in Parlamento l'introduzione di una nuova disposizione normativa volta a modificare il trattamento ai fini IVA dei contratti di distacco di personale, al fine di uniformare la normativa nazionale a quella comunitaria, con effetto dal 1° gennaio 2025 per tutti i contratti di distacco del personale di nuova sottoscrizione o rinnovati successivamente a tale data.

Per effetto della disposizione normativa in fase di approvazione nell'iter parlamentare, il distacco di personale dovrà considerarsi prestazione di servizi rilevante ai fini IVA per il solo fatto che sia stato stipulato un contratto e il distaccatario paghi una somma al datore di lavoro, di qualunque importo si tratti (mero riaddebito di costi o somma inferiore o superiore ai costi del personale distaccato).

A tale disciplina si è arrivati in seguito ad una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sulla compatibilità della normativa interna con quella comunitaria.

La normativa nazionale e la sentenza del Giudice comunitario.

Il Contratto di distacco del personale è definito nell'art. 30, commi 1 e 2, del D. Lgs. 276/2003:

"1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore."

Sotto un profilo IVA, il contratto in questione è ad oggi disciplinato dalla disposizione contenuta nell'art. 8, comma 35, della L. 67/1988, secondo cui

"Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo."

Conseguentemente, in base alla normativa nazionale attualmente in vigore, il mero rimborso dei costi sostenuti dal datore di lavoro distaccante da parte del distaccatario non richiede l'emissione di fattura con addebito dell'IVA in rivalsa.

Come già sopra evidenziato, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è stata chiamata a pronunciarsi circa la compatibilità dell'art. 8, comma 35, con la normativa IVA comunitaria.

E, con la sentenza dell'11 marzo 2020 (San Domenico Vetraria - Causa C-94/19), ha innanzitutto evidenziato che, secondo la normativa comunitaria, *"Sono soggette all'IVA... c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale."*¹, ed ha dunque affermato (par. 21 della sentenza) che una prestazione di servizi deve considerarsi effettuata "a titolo oneroso" quando tra le parti di un rapporto giuridico avvenga uno scambio di

¹ Oggi art. 2, par. 1, lett c), Direttiva 28-11-2006, n. 112.

reciproche prestazioni e “*il compenso ricevuto dal prestatore (in questo caso il Distaccante, n.d.r.) costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario (in questo caso il Distaccatario, n.d.r.)*”, circostanza questa che si verifica quando tra il servizio reso e il corrispettivo pagato sussiste un nesso diretto.

Tale nesso diretto è rinvenibile ogniqualvolta due prestazioni si condizionano reciprocamente, nel senso che l’una non verrebbe posta in essere senza l’effettuazione dell’altra.

Con specifico riferimento all’ipotesi di distacco del personale, la Corte di Giustizia ha affermato inequivocabilmente che l’entità del corrispettivo è irrilevante ai fini della individuazione di un’operazione come prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione dell’IVA: al par. 29 della sentenza, infatti, è detto espressamente che non assume alcun rilievo il fatto che il corrispettivo sia superiore, uguale o inferiore ai costi che il soggetto distaccante sostiene per il personale oggetto di distacco.

Ciò che conta è la sussistenza di una corrispettività tra il distacco del personale ed il pagamento di un dato importo al Distaccante, al ricorrere della quale qualunque ipotesi di distacco di personale costituisce una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.

L’art. 8, comma 35, della L. 67/1988 è stato dunque, nei termini sopra sintetizzati, ritenuto contrario alla normativa comunitaria.

L’adeguamento da parte dello Stato Italiano ai principi espressi dalla CGUE

Il Parlamento italiano, al fine di adeguare la normativa interna ai principi espressi dal giudice comunitario ed evitare eventuali procedure di infrazione ai danni dello Stato italiano, sta discutendo della formulazione dell’art. 16-ter del DL 131/2024 (la cui conversione deve avvenire entro il prossimo 15/11/2024), nel quale (a meno di ultime modifiche prima della sua definitiva approvazione) dovrebbe essere previsto che:

- al ricorrere dei presupposti soggettivo e territoriale, le prestazioni di servizi contenute nei contratti di distacco di personale sono soggette ad IVA, a prescindere dall’importo pattuito;
- la nuova disposizione si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025;
- sono fatti salvi i comportamenti tenuti in precedenza alla suddetta data.

Lo studio è a disposizione per ogni approfondimento

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ELIANA RIZZI

ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT